



COMUNE DI CAMPOREALE

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Ordinanza n. 08 del 15-04-2019 Reg. Ordinanze

Oggetto: Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti

IL SINDACO

PREMESSO CHE

Con Decreto del tribunale di Palermo sez Fallimentare n 226 del 22/12/2014 è stato dichiarato il fallimento della Alto Belice Ambiente S.p.A. già gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani nei comuni accorpati nell'Ambito Territoriale Ottimale PA2;

Che conseguentemente, l'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con decreto del 22 gennaio 2015, nominava il Commissario straordinario, al quale veniva affidato il compito di garantire la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio dei comuni ricompresi nel predetto Ambito Territoriale-Ottimale.

Che non essendo stato possibile individuare modalità operative e soggetto gestore che garantissero la gestione unitaria del servizio i Comuni, e tra essi il comune di Camporeale, hanno evitato la sospensione e la interruzione del servizio emanando ordinanze previste dal comma 1 dell'art 191 D.lgs 191/ 2006 con le quali, in deroga alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art 5 e agli artt 15 e 19 L.r 9/2010, si è disposta l'esecuzione del servizio mediante affidamento a ditte esterne.

Che in particolare il comune di Camporeale ha provveduto alla bisogna con ordinanze n 7 del 4/02/2015 ,n.37 del 2/07/2015, n 19 del 29/07/2016, n. 12 del 10.05.2018, e n. 13 del 14.06.2018 ai sensi del IV comma dell'art 191 D.lgs 152.

Che con nota Prot. 013527 del 27.03.2019 allocata al protocollo del Comune al n. 3366 del 09.04.2019 emessa dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità avente oggetto “ *Ordinanza ex art. 191 D Legs.n. 152/2006 n. 7/rif del 03.12.2018 - scadenza della speciale forma di gestione al 31.03.2019 - Indicazioni agli Enti Locali competenti nella gestione integrata dei rifiuti per assicurare la continuità dei servizi erogati, scongiurare emergenze igienico – sanitarie e tutelare la salute pubblica e l'ambiente*” la quale al punto 2.1 testualmente recita “*Per quanto sopra detto, dal 1 aprile*

2019 non sarà più operativa la figura del Commissario Straordinario di nomina regionale, su cui era incentrata la speciale forma di gestione di cui alle Ordinanze Presidenziali (Ordinanza 2/Rif. del 1 febbraio 2017 e reitere successive) Sulla Base dei citati principi generali, i Comuni sono chiamati ad effettuare tutte le scelte di competenza, esercitando i poteri ad essi riconosciuti dall'ordinamento per assicurare la continuità del servizio, ivi compreso il potere di ordinanza ex art. 191, D.Legs. 152/2006 ovvero ai sensi del TUEL ove del caso, anche alla luce di quanto previsto all'art. 14, comma 6, L.R. 9/2010 in materia di interventi sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti" e tra l'altro al punto 2.4 asserisce: **Quanto alla "speciale forma di gestione", questa:Potrà essere avviata temporaneamente, preservando i territori comunali da vuoti organizzativi e gestionali del sistema dei rifiuti che determinerebbero crisi igienico-sanitarie;**

Che in data 10.05.2019 andrà a scadere il contratto in essere con la ditta affidataria del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei RSU differenziati e in differenziati;

Che in atto, il Comune di Camporeale ha proceduto all'affidamento del servizio di che trattasi mediante esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, lett. b) del D.Legs. 50/2016 per mesi cinque e, che l'affidamento del servizio alla ditta aggiudicataria andrà a scadere il giorno 10.05.2019;

Che allo scopo sovviene la sentenza del Tar Sicilia sez.III Palermo nella sentenza del 23-01.2017 ha affermato " *L'esecuzione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve, in generale, essere svolta con efficacia ed immediatezza a tutela di bene pubblico indicato dalla legge; pertanto qualora la necessità di provvedere si appalesi imperiosa - specie al fine di prevenire eventuali ipotesi di emergenze sanitarie e di igiene pubblica- il Sindaco può legittimamente ricorrere allo strumento dell'ordinanza con tingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 50 comma 5, D.Legs. 18 agosto 2000, n. 267, anche se sussiste un apposita disciplina che regoli, in via ordinaria, la materia (CGA, dec. 21/2005)...*"(cfr:Tar Sicilia, Catania, Sez. III 26.10.2016, n. 2737).

Che il principio affermato dal Giudice amministrativo con riferimento a norme di carattere generale tanto più deve essere considerato applicabile nella antinomia tra l'art. 191 D.Legs. 152/2006 (norma speciale) e l'art. 32 L.833/1978 (norma speciale snch'essa) che tuttavia deve considerarsi prevalente in ragione del bene pubblico tutelato.

Che l'interruzione del servizio determinerebbe il concreto ed imminente pericolo per l'igiene pubblica e che detto servizio non può essere interrotto anche in considerazione del raggiungimento degli obiettivi fissati dalle norme vigenti e dalle Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia;

Che, con nota 768 del 06.03.2017, l'ASP UOT di Partinico, allo scopo di non creare gravi disagi alla comunità, derivanti dal mancato servizio, accertata una situazione di emergenza sanitaria, ha disposto "il ripristino di una condizione di normalità nel servizio di gestione RSU", e, che pertanto, occorre necessariamente assicurare il servizio .

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 3,32,97 e 118, della Costituzione, con l'art. 104, comma 2, DPR 24 luglio 1977, n. 616 e s.m.i. , con il D.P.R. 31.03 1998, n. 112 e s.m.i. con la L.R. Sicilia 8 aprile 2010, n. 9 e s.m.i., con l'art. 2043 C.C. e la tutela dell'immagine del Comune di Camporeale nei confronti dei terzi utenti/clienti. **Visto** l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli artt. 32 L.833/2/1978, 69 L.R. 16/1963 e 38 L.142/90, nel testo vigente in Sicilia;

ORDINA

Richiamata integralmente la premessa *de qua*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento amministrativo e che per brevità espositiva ed economia procedurale si rimanda pure agli elencati atti e/o documenti *de quibus*, in atti presso Codesto Ente locale, dichiarando che tutti gli indicati atti e/o documenti nonché di ogni altro atto e/o documento connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, devono essere considerati parte integrante e sostanziale del presente atto e qui ripetuti e trascritti:

Di provvedere all'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani differenziati indifferenziati prodotti nel territorio del comune di Camporeale mediante affidamento a ditta idonea nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 con inserimento nel capitolato di clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. nel caso di intervento della Regione Siciliana;

L'efficacia della presente ordinanza è prorogata sino all'affidamento del servizio, da parte della SRR. Palermo Provincia Ovest.

ONERA

il responsabile del III Settore, a dare esecuzione all'ordine.

DISPONE

Che copia della presente sia inviata

Al Responsabile del III Settore

al Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti,

al Prefetto di Palermo

al Presidente della Regione Sicilia

alla SRR "Palermo Provincia Ovest"

alla Stazione dei Carabinieri del Comune di Camporeale .

al Responsabile della Segreteria Generale – Organi Istituzionali

all'ufficio pubblicazioni per la pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio on-line

del sito istituzionale dell'Ente.

Il Sindaco
Rag. Luigi Cino

